



**COMUNICATO UFFICIALE n. 89**  
**Stagione Sportiva 2013/14**

Roma,

Protocollo:

La Lega Nazionale Dilettanti,

- sciogliendo la riserva di cui al punto 14), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2013;

COMUNICA

quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2013/2014:

**1. Premio di tesseramento annuale**

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2013/2014 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	E 10.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 9.000,00
- Campionato di Promozione	E 7.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	E 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	E 2.500,00
- Campionato di 3ª Categoria	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	E 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A"	E 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	E 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale	E 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale	E 2.500,00
- Allenatore "squadre minori"	E 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	E 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

## **2. Obbligo di tesseramento di Allenatori abilitati**

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1<sup>a</sup> Categoria, di 2<sup>a</sup> Categoria, di 3<sup>a</sup> Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. Tuttavia, in via transitoria e fino al 30 Giugno 2014, per i Campionati di 2<sup>a</sup> Categoria e di 3<sup>a</sup> Categoria, tenuto conto di particolari casi, potrà essere concessa l’autorizzazione a Società di tesserare Allenatori non ancora in possesso della necessaria qualifica, previo accordo tra il Comitato Regionale della L.N.D. e l’A.I.A.C.

Analoga particolare valutazione potrà essere richiesta al competente Comitato Regionale, unitamente all’A.I.A.C., nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)